

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(C.O.S.A.P.)

(D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 28-02-2001
modificato con deliberazioni del C.C. n. 32 del 26-03-2001 e n. 10 del 05-04-2007
modificato con deliberazioni del C.C. n. 7 del 01-06-2012

INDICE

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di autorizzazione
- Art. 3 - Domanda di occupazione
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 5 - Obblighi del concessionario
- Art. 6 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione
- Art. 8 - Proroga della autorizzazione
- Art. 9 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 11 - Classificazione delle strade
- Art. 12 - Tariffe - Durata delle occupazioni
- Art. 13 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 14 - Soggetto passivo
- Art. 15 - Agevolazioni
- Art. 16 - Esenzioni
- Art. 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Interessi
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1
AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2 - Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3 - Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2
DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

1 - Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Le stesse sono ulteriormente distinte in occupazione temporanee inferiori alle sei ore e occupazioni temporanee superiori alle sei ore.

2 - Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 1, c. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta l'autorizzazione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3 - Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni :

- difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga;
- dell'autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estensione dell'autorizzazione medesima.

4 - In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5 - Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6 - Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1 - Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, c. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2 - La domanda deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere :

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3 - La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle sei ore:

- almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

c) per le occupazioni temporanee di durata superiore alle sei ore:

- almeno 12 (dodici) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di autorizzazione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo del rilascio dell'autorizzazione.

4 - Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1 - Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2 - L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione di cui all'art. 3, c. 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento;

Art. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 - Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi dell'autorizzazione stessa;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1 - Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- d) le violazioni delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;
- e) la mancata occupazione, senza motivo, del suolo oggetto di autorizzazione nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, nei 3 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.

2 - Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3 - Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già pagato non verrà restituito.

Art. 7
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può modificare, sospendere e revocare il provvedimento di autorizzazione rilasciato.

2 - La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8
PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2 - Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore alle sei ore il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta.

3 - Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore alle sei ore il concessionario deve presentare, almeno 1 (uno) giorno prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta.

Art. 9
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1 - Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione di occupazione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2 - Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1 - I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti da Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art. 11
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1 - Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2 - Le tariffe sono graduate in base alla categoria delle strade, come da allegato A. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3 – Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4 – La tariffa per le strade appartenenti alla 2^a categoria è ridotta del 10% rispetto alla 1^a categoria.

Art. 12
TARIFFA - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1 - Il canone è dovuto in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce.

2 - Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

3 - Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista per le singole tipologie ed il canone è dovuto a giorno, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1 - Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2 - Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino al mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4 - Le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nello esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,77 (*nota 1*) per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46

- La tariffa di euro 0,77 per ciascun utente è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

- Il canone per queste occupazioni deve essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5 - Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

(*Nota 1*) la tariffa di euro 0,77 per utente rivalutata degli indici ISTAT fino alla data 31/12/2006 corrisponde a € 0,887

Art. 14

SOGGETTO PASSIVO

1 - Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2 - Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15 AGEVOLAZIONI

1 - Le occupazioni permanenti e temporanee relative a superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

2 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 16 ESENZIONI

1 - Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;

c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;

d) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 mq. e di durata non superiore alle 8 ore;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia urbana.

i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

l) occupazioni effettuate con balconi, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

- m) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- o) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 (sei) ore.
- p) passi carrabili.
- q) le occupazioni effettuate dai soggetti partecipanti alle fiere e alle mostre mercato di carattere ricorrente (Vivi San Martino – L'Estate di San Martino).

Art. 17

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1 - Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto "ad anno solare".
- 2 - Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3 - Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4 - Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "Comune di San Martino Siccomario, provincia di Pavia" – "Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche", con arrotondamento a euro 1,00 per difetto se la frazione è inferiore o pari a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5 - Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo annuo dovuto sia superiore a euro 2.600,00. Per le occupazioni del mercato comunale la rateizzazione è concessa in n. 2 rate da versarsi il 28.02 ed il 31.07 di ciascun anno.
- 6 - Il versamento del canone non è dovuto per importi inferiori a euro 3,00 (art. 1 comma 168 legge finanziaria 2007).

Art. 18

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1 - Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, c. 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza nei casi di occupazione da parte di operatori di spunta in occasione del mercato settimanale.

2 - Se trattasi di occupazione per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1 - La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui al D.P.R. 29/09/73 n. 602 se affidata alla concessionaria del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/1988 n. 43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b, comma 4 D.Lgs. 15/10/1997 n. 446.

2 - Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.

Art. 20 SANZIONI

1 – Le sanzioni sono irrogate dal funzionario responsabile così come indicato nel regolamento generale delle Entrate e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

2- Per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di euro 51,00.

3 - Per la infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00.

4 – Per omessi, parziali, tardivi versamenti si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. La sanzione non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad un ufficio diverso dal Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

5 – Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

6 - Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, e sanzioni stabilite dal nuovo C.d.S.

7- Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 21 INTERESSI

1 – Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di occupazione e per le relative sanzioni, si applicano gli interessi legali come stabilito nel regolamento generale delle entrate con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui dette somme sono divenute esigibili.

2 - Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 22 RIMBORSI

1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2 - Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 23 RETTIFICA ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1 - Il Comune procede a rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2 – Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3 – Negli avvisi devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi; gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4 – Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione del canone.

Art. 24
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal **1° gennaio 2007**.
- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Allegato "A"

Per le occupazioni di cui al presente Regolamento le strade, le vie e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

1° Categoria

VIA ANGELINI MONS.
VIA BANFI
VIA BIAGI MARCO
VIA BORSELLINO PAOLO
VIA BRODOLINI
VIA CADUTI
VIA CALVI MARIO
VIA CASE NUOVE
VIA CERVI F.LLI
VIA CROCE BENEDETTO
VIA CURIEL ENRICO
VIA DA VINCI LEONARDO
VIA DALLA CHIESA GENERALE CARLO ALBERTO
VIA DAVAGNINI ELISEO
VIA DE GASPERI ALCIDE
VIA DE NICOLA ENRICO
VIA DELLA CHIESA
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE
VIA EINAUDI LUIGI
VIA FALCONE GIOVANNI
VIA FERMI ENRICO
VIA FRACCAROLO GIULIO
VIA GABBA
VIA GALILEI GALILEO
VIA GARIBALDI GIUSEPPE
VIA GRAVELLONE
VIA IV NOVEMBRE
VIA LAMARMORA GEN. ALFONSO
VIA LEOPARDI GIACOMO
VIA LOMBARDIA
VIA LORIGA
VIA MADONNA
VIA MAGGI CAV. LUIGI
VIA MANZONI ALESSANDRO
VIA MARCONI GUGLIELMO
VIA MARX CARLO
VIA MARZABOTTO
VIA MAZZINI GIUSEPPE
VIA MILANESI MARIO
VIA MOLINELLO
VIA MONTANARI CARLO
VIA MORO ALDO
VIA NERUDA PABLO
VIA OTTO MARZO
VIA PAMPURI SAN RICCARDO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PARCO DEL TICINO
VIA PARTIGIANI
VIA PIEMONTE dal civico 1 al civico 39
VIA PO

VIA PRIMO MAGGIO
STRADA PROV.LE PER MORTARA
VIA PUCCINI GIACOMO
VIA REPUBBLICA
VIA ROMA
VIA ROSSELLI F.LLI
VIA TOGLIATTI PALMIRO
VIA TORRE DEI CANI
VIA TOSCANINI ARTURO
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA VERDI GIUSEPPE
VIA VOLTA ALESSANDRO
VIA XXV APRILE

2° Categoria =

La tariffa per la seconda categoria è del 10% inferiore alla tariffa applicata per la prima categoria.

CASCINA BARGITTA
CASCINA BELFUGGITO
CASCINA CASSINETTA
CASCINA CODALUNGA
CASCINA COLOMBAROLO
CASCINA FERRARI
CASCINA GHISOLFINA
CASCINA MADDALENA
CASCINA PARADISO NUOVO
CASCINA PARADISO VECCHIO
CASCINA PEZZANA
CASCINA ZERBI
VIA PIEMONTE oltre il civico 39